



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Prot. 0009020

del 30/07/2019 ore 16:19:23

Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO/cr

Roma, 30 LUG. 2019

**Spett. le  
Consiglio di Disciplina  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Treviso  
Via Roma, n. 20  
31100 Treviso**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 113/2019 – Delibera di apertura del procedimento disciplinare*

Con riferimento al Vostro quesito del 2 luglio 2019 (prot. CNDCEC n. 7867 del 02.07.2019), con cui si domanda se sia fondata l'eccezione di nullità della delibera di apertura del procedimento disciplinare sollevata dal legale dell'incolpata nel corso della fase istruttoria per mancata indicazione analitica, nel capo d'incolpazione, dei fatti contestati e della loro relazione con le norme del codice deontologico presuntivamente violate - atteso che nel caso di specie la delibera di apertura ha menzionato la revoca dall'incarico di curatore ricevuta dal Presidente del Tribunale acquisita nell'accesso agli atti dall'incolpata - e, in caso positivo, se tale presunto vizio possa essere sanato da una successiva delibera che integri il capo di incolpazione, da assumersi e notificarsi entro il termine di apertura del dibattimento, si osserva al riguardo quanto segue.

L'art. 9, comma 2, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, stabilisce i requisiti che deve avere la delibera di apertura del procedimento disciplinare, la quale "deve essere succintamente motivata, contenere l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare, l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si assumono violate, l'indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990, e la menzione che l'iscritto ha facoltà di farsi assistere da un avvocato o da un altro iscritto nell'Albo."

Tali elementi (succinta motivazione, indicazione dei fatti contestati sotto il profilo disciplinare, nonché delle norme di legge o del Codice deontologico presuntivamente violate) devono necessariamente essere presenti nella delibera di apertura del procedimento, poiché hanno la finalità di garantire il diritto di difesa del soggetto incolpato.

Premesso quanto sopra, fermo restando che questo Consiglio Nazionale non può esprimersi specificamente in merito al quesito proposto, atteso che, all'esito del procedimento disciplinare, potrebbe essere investito della questione in qualità di organo disciplinare di secondo grado, il Consiglio di Disciplina territoriale, sulla base della documentazione in suo possesso ed ove rilevi la fondatezza dell'eccezione sollevata dal legale, "può, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria, disporre altresì l'integrazione del capo di incolpazione ovvero l'apertura di altro procedimento disciplinare", ai sensi di quanto disposto dall'art. 12, comma 2 del Regolamento.

Con i migliori saluti

Francesca Maione